

Codice A1824A

D.D. 3 febbraio 2023, n. 311

Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria 2019/2020-2022- articolo 21. Definizione e liquidazione dell'indennità di funzione agli impiegati forestali per l'anno 2022



ATTO DD 311/A1824A/2023

DEL 03/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

OGGETTO: Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria 2019/2020-2022– articolo 21. Definizione e liquidazione dell'indennità di funzione agli impiegati forestali per l'anno 2022

Premesso che:

- il Contratto integrativo regionale vigente dal 01.01.2019 al 31.12.2020 (per la parte economica) e dal 01.01.2019 al 31.12.2022 (per la parte normativa) per i lavoratori addetti alle attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria recepito con D.G.R. n. n. 47-8772 del 12 aprile 2019, riconosce agli impiegati forestali una indennità annua, in parte fissa, graduabile in relazione al livello di appartenenza e al tipo di attività svolte, il cui importo è stabilito in una percentuale massima del salario base, e in parte variabile in relazione al raggiungimento di obiettivi stabiliti (art. 21);

- il comma 9 del medesimo articolo 21 prevede l'applicazione dall'anno 2020;

considerato che è in atto una riorganizzazione del sistema di valutazione delle performance dei dipendenti, effettuata sulla base dell'attribuzione di obiettivi individuali e di settore, che però allo stato non è ancora stata completata e pertanto, non è ancora stato possibile stabilire degli obiettivi;

ritenuto opportuno, nelle more del completamento della riorganizzazione di cui al punto precedente, disporre il riconoscimento delle indennità di funzione agli impiegati forestali sulla base dei criteri definiti con la D.D. N. 338 del 21/02/2020;

preso atto del parere positivo reso dalla parte sindacale, a seguito di comunicazione del 16 gennaio 2023, di riconoscere agli impiegati forestali l'indennità di funzione per l'anno 2022 secondo i criteri e gli importi applicati per l'anno 2019;

richiamata la d.d. n. 338 del 21/02/2020 che ha stabilito i criteri e gli importi dell'indennità di funzione degli impiegati forestali per l'anno 2019 e che risultano così definiti:

- € 4.420,00 per gli impiegati di V livello;
- € 4.936,00 per gli impiegati di V livello che svolgono attività di protocollo o di segreteria;
- € 6.520,00 per gli impiegati di V livello con mansione direttore lavori o progettazione;
- € 4.620,00 per gli impiegati di VI livello;
- € 5.136,00 per gli impiegati di VI livello che svolgono attività di protocollo o di segreteria in orari disagiati;
- € 6.720,00 per gli impiegati di VI livello con mansione di direttore dei lavori o progettazione;

dato atto che ai conseguenti impegni finanziari si farà fronte utilizzando le risorse disponibili ed impegnate sul capitolo 100966, impegno n. 2022/785, del bilancio regionale di cui ne è stato autorizzato per l'anno 2023 l'esercizio provvisorio con legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2022;

richiamati i commi 6 e 7 dell'art. 21 del CIR, i quali dispongono che l'indennità è erogata qualora le funzioni siano state effettivamente svolte per almeno sei mesi nell'anno e che agli impiegati con rapporto di lavoro part-time è erogata in proporzione al tempo-lavoro effettuato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR n.1 -3361 del 14/06/2021;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del D.lgs.165/01;
- l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008;
- la D.G.R n. 7- 4281 del 10/12/2021;

DETERMINA

di definire l'indennità di funzione degli impiegati forestali per l'anno 2022 secondo i seguenti importi:

- € 4.420,00 per gli impiegati di V livello;
- € 4.936,00 per gli impiegati di V livello che svolgono attività di protocollo o di segreteria;
- € 6.520,00 per gli impiegati di V livello con mansione direttore lavori o progettazione,
- € 4.620,00 per gli impiegati di VI livello;
- € 5.136,00 per gli impiegati di VI livello che svolgono attività di protocollo o di segreteria in orari disagiati;
- € 6.720,00 per gli impiegati di VI livello con mansione di direttore dei lavori o progettazione;

- di dare atto che ai conseguenti impegni finanziari si farà fronte utilizzando le risorse disponibili ed impegnate sul capitolo 100966, impegno n. 2022/785, del bilancio regionale di cui ne è stato autorizzato per l'anno 2023 l'esercizio provvisorio con legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2022;
- di stabilire che l'indennità è erogata qualora le funzioni siano state effettivamente svolte per almeno sei mesi nell'anno e che agli impiegati con rapporto di lavoro part-time è erogata in proporzione al tempo-lavoro effettuato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

LA DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Maria Gambino